
Regolamento regionale delle competizioni ufficiali 2019/2020

Art. 1 Partecipazione

La partecipazione al campionato regionale ticinese (CRT) di pallavolo è aperta a tutte le squadre femminili e maschili della regione 15 (FRTPV) regolarmente iscritte a Swiss Volley.

Art. 2 Campionato

1. Il CRT comprende un campionato di 2a divisione maschile, i campionati di 2a e 3a divisione femminile oltre ai campionati juniores maschile e femminile.
2. Il campionato di 3a divisione viene diviso in "GIRONE PROMOZIONE" e "GIRONE BASE"
Il diritto di accesso ai due gironi viene determinato dalla classifica finale al torneo di qualificazione che si tiene prima dell'inizio del campionato.
3. In ogni divisione è autorizzata la partecipazione di una sola squadra appartenente alla stessa società, tranne che nell'ultima divisione e nelle categorie under.
4. I campionati saranno disputati con gironi di andata e ritorno. **Il calendario diviene definitivo alla scadenza dei termini fissato dalla CCU ossia il 13 ottobre 2019 per la seconda divisione, e il 27 ottobre 2019 per la terza divisione.**
5. Per i campionati juniores e minivolley sarà emanato un regolamento separato.
6. La CCU autorizza l'accesso ad eventuali U15 maschili nel campionato di 3a divisione femminile girone "BASE"; in tal caso la società dovrà rispettare tutti gli oneri/doveri delle squadre di LR.

Art. 3 Commissioni

1. Le commissioni della federazione regionale si riservano di convocare le società a riunioni tematiche.
2. In base ai temi trattati e alle iscrizioni a determinati campionati le società sono obbligate a partecipare mediante un rappresentante.
3. La mancata partecipazione a queste convocazioni potrà venire inflitta una multa fino a Fr.150.-

Art. 3 Classifica

1. A parità di punti è determinante l'art. 31 del RP di Swiss Volley.

Art. 4 Punteggio

1. I punti vengono così assegnati (lega regionale categorie under):

Vincente 3-0 o 3-1	3 Punti
Vincente 3-2	2 Punti
Perdente 3-2	1 Punto
Perdente 0-3 o 1-3	0 Punti

2. I punti vengono così assegnati (categorie under):

Vincente 2-0	3 Punti	Vincente 2-1	2 Punti
Perdente 2-1	1 Punto	Perdente 0-2	0 Punti

Art. 5 Promozioni / Retrocessioni

1. La prima classificata (o eventualmente le altre squadre in ordine di classifica) in 2a divisione possono partecipare agli spareggi per la promozione in 1a divisione conformemente al RP di Swiss Volley (art. 170/2).
2. L'ultima classificata in 2a divisione viene retrocessa.
3. Il titolo di campione Ticinese in 3a divisione viene determinato al termine della stagione regolamentare.
4. Per la promozione in 2a divisione si gioca un girone semplice alle quali parteciperanno le prime tre classificate in 3a divisione aventi diritto.
In caso di impossibilità di promozione il diritto viene esteso alle altre squadre in ordine di classifica del girone "PROMOZIONE".
5. La formula delle squadre promosse e/o retrocesse vengono definite nell'allegato "**Playoff-Playout stagione 2019_20**" in funzione dei risultati del campionato di 1a lega.
6. Per le partite di playoff nel girone semplice a tre squadre si calcola:
partite vinte / differenza set / differenza punti / scontro diretto

Art. 6 Iscrizioni

1. L'iscrizione al campionato è valida se effettuata entro il termine fissato dalla CCU e previo tempestivo pagamento della tassa d'iscrizione e della tassa di gioco.
2. La tassa d'iscrizione è di Fr. 250.- per società con squadre in LR e di Fr. 150.- per le altre società.
3. La tassa di gioco è di Fr. 150.- per ogni squadra; squadre under sono esentate dalla tassa di gioco.
4. La tassa di gioco per la Coppa Ticino è di Fr. 50.-.
5. Tassa di gioco e d'iscrizione sono conformi alle decisioni dell'Assemblea dei delegati del 27 maggio 1984 e del 26 maggio 2000 e del giugno 2014.
6. Dal momento in cui il calendario è definitivo, il ritiro di una squadra fa decadere il diritto al rimborso della tassa di gioco e d'iscrizione. Le squadre che si ritirano dovranno inoltre pagare una multa corrispondente a quella dovuta in caso di forfait.
7. Giocatori(trici), allenatori(trici), e arbitri sono tenuti ad essere assicurati personalmente per quanto riguarda gli infortuni. La FRTPV declina ogni e qualsiasi responsabilità.

Art. 7 Coppa

1. Per la Coppa Ticino maschile e femminile, la FRTPV emanerà un regolamento apposito.

Art. 8 Licenze

1. Tutti i giocatori, allenatori, coach, arbitri, marcatori devono essere in possesso di una licenza valida (completa di fotografia e firma) secondo RP di Swiss Volley.

2. Una squadra che si presenta in campo senza le licenze può disputare la partita, purché disponga di tali licenze, ma è tenuta a pagare una multa di Fr. 100.- (in caso di torneo la multa sarà di Fr. 100.- indipendentemente dal numero di partite della giornata).
3. Ogni giocatore, arbitro, allenatore, coach o marcatore sprovvisto di licenza può prender parte alla partita, purché disponga della licenza, ma la società è tenuta a pagare una multa di Fr. 20.- (in caso di torneo la multa sarà di Fr. 20.- indipendentemente dal numero di partite della giornata).
La decisione è di competenza della CCU.
4. Possono essere prelevate spese amministrative fino a Fr. 50.-.
5. Il termine per il trasferimento di giocatori(trici) a livello regionale è fissato per il 31 gennaio 2020 compreso.

Art. 9 Numerazione maglie

1. Nel campionato regionale sono ammessi numeri da 1 a 99.

Art. 10 Giocatori(trici)

1. Il tesseramento e i trasferimenti sono regolati da Swiss Volley.
2. Il numero massimo di giocatori con tessera DLN o DLR che possono essere iscritti nel foglio di gara per il secondo club è di tre. Non si conteggiano tuttavia i giocatori juniores che giocano nel proprio club di origine.
3. In caso di nuova società iscritta in Federazione viene accordato che il numero massimo di giocatori con DLR che possono essere iscritti nel foglio di gara per il secondo club viene allargato a 12 ma esclusivamente nella lega più bassa e per la durata della prima stagione.

Art. 11 Arbitri

1. Tutte le partite sono arbitrate da arbitri ufficiali con la licenza di Swiss Volley, conformemente all'art. 76 del RP di Swiss Volley.
2. Nell'ultima divisione e nei campionati giovanili possono essere impiegati candidati arbitri senza licenza o altri arbitri senza licenza.
3. In caso di assenza all'arbitro è inflitta una multa di Fr. 100.- la prima volta, di Fr. 200.- la seconda e di Fr. 300.- per ogni ulteriore assenza. Il club al quale appartiene l'arbitro è solidalmente responsabile per il pagamento della multa. Se l'arbitro non è licenziato per una società è tenuto a pagare la multa personalmente.
L'assenza in occasione di una giornata è conteggiata come una sola assenza.
4. Il rimborso spese per l'arbitraggio per ognuno dei due arbitri è a carico della squadra che gioca in casa secondo il calendario, tranne che nei campionati U15, U17 e U19. Il pagamento deve avvenire prima dell'inizio del protocollo.
5. Il rimborso consiste in un importo di base di **Fr. 50.-** per ognuno dei due arbitri, con il seguente supplemento:
Fr. 5.- per distanze da 0 a 20 km (andata e ritorno) dal domicilio alla palestra;
Fr. 10.- per distanze superiori a 20 e fino a 40 km;
Fr. 15.- per distanze superiori a 40 km e fino a 60 km;
Fr. 20.- per distanze superiori a 60 km;
Per la distanza fa stato la tabella del TCS.

6. In caso di 2 o più arbitraggi nello stesso giorno e nella stessa città le spese di trasferta vengono calcolate una volta sola e sulla base della competizione più alta di categoria.
7. Per le competizioni che si svolgono sotto forma di torneo (U15, U17e U19), l'importo di base per l'arbitro è di Fr. 90.- per giornata (minimo 3 partite) e di Fr. 50.- per mezza giornata (minimo 2 partite) oltre al supplemento come sopra. Le spese d'arbitraggio sono anticipate dalla FRTPV che potrà fatturarle proporzionalmente in seguito alle società.
8. Ogni società con squadre iscritte al CRT è tenuta a mettere a disposizione un arbitro o un candidato arbitro o arbitro junior per i corsi arbitri della stagione 2018-2019 (di cui si terrà conto solo se supererà l'esame) per ogni squadra iscritta in LR o LN, (le squadre junior di una società saranno conteggiate come una sola squadra, indipendentemente dal loro numero) + 1 arbitro per società. Le società con squadre iscritte solo al minivolley non sono obbligate a mettere a disposizione arbitri, per contro per chi ha iscritto squadre in under 15 e/o in under 17 è tenuta a presentare almeno 1 arbitro junior.
In caso di mancato rispetto di questa disposizione il Comitato può infliggere una multa fino a Fr.300.- per il primo arbitro mancante, Fr. 600.- per il secondo arbitro mancante e Fr. 900.- per ogni ulteriore arbitro mancante (si tiene conto solo degli arbitri che avranno arbitrato un numero sufficiente di partite).
Gli arbitri che hanno chiesto il congedo non sono computati nel numero di arbitri messi a disposizione dalla società per la stagione in cui hanno chiesto il congedo.
9. La CRA emanerà un proprio regolamento.

Art. 12 Commissari e comunicazione risultati

1. La CCU e la CRA hanno la facoltà di inviare dei commissari di campo, che si annunceranno all'arbitro e ai responsabili delle squadre all'inizio del protocollo. Compito del commissario è quello di osservatore neutro dello svolgimento della partita e in particolare della direzione di gioco. Il commissario non può modificare in alcun caso una decisione arbitrale. Al termine della visita redigerà un rapporto per le due commissioni convocatrici.
2. L'arbitro è tenuto a spedire per posta A entro 24 ore dal termine della partita il referto a:

Bruno Piazza, 6942 Savosa.

Nel caso in cui questa disposizione non sia osservata, la CRA può inviare una multa di Fr. 20.- oltre spese amministrative alla società alla quale appartiene l'arbitro.

Art. 13 Marcatore

1. La squadra che gioca in casa deve mettere a disposizione un marcatore in possesso della relativa licenza.
2. In assenza del marcatore la squadra che gioca in casa perderà la partita per forfait.

Art. 14 Multe

1. La società che al momento dell'iscrizione al nuovo CRT ha ancor multe o qualsiasi altro obbligo finanziario in sospeso verso la FRTPV dal campionato precedente, sarà automaticamente esclusa.

Art. 15 Rinvio

1. Il rinvio di un incontro può essere concesso dalla CCU solo nei casi previsti dal regolamento di Swiss Volley, oppure, in caso di accordo fra le squadre, **se la domanda scritta perviene al responsabile CCU almeno 48 ore prima dell'incontro e con già concordate almeno due date possibili per il rinvio.**
2. Solo con queste premesse la CCU prenderà in esame la richiesta.
3. La società che chiede il rinvio per la stessa squadra è tenuta a pagare un'indennità di Fr. 100.- per il primo rinvio, di Fr. 200.- per il secondo rinvio e di 300.- per ogni ulteriore rinvio inoltre si definisce una multa di Fr. 20.- per lo spostamento dell'ora d'inizio e Fr. 20.- per il cambiamento della sede.
In caso di spostamento contemporaneo di tutte le partite la CCU può ridurre la tassa.
4. In caso di disaccordo il rinvio non sarà accettato e se non giocata la partita verrà persa per forfait con relativa multa.
5. In seguito a rinvii per forza maggiore, la CCU può esentare dal pagamento della tassa.

Art. 16 Forfait

1. Una squadra soggetta a tre forfait durante il campionato in corso viene estromessa automaticamente dal campionato. La classifica sarà stilata come se tale società non vi avesse preso parte. Per i tornei l'assenza ad un'intera giornata equivale a un solo forfait, indipendentemente dal numero di incontri e l'estromissione dal campionato avviene al secondo forfait.
2. In caso di forfait la CCU infliggerà una multa di Fr. 100.-, la prima volta, Fr. 200.- la seconda e Fr. 300.- la terza, oltre alle spese amministrative.

Art. 17 Sanzioni contro i tesserati

1. Per ogni cartellino ricevuto da giocatori, allenatori o coach le società sono tenute a pagare le seguenti sanzioni:
 - rosso Fr. 50.-
 - rosso e giallo insieme Fr. 150.-
 - rosso e giallo separati Fr. 200.-oltre alle spese amministrative. La decisione è di competenza della CCU.
2. Il Comitato della FRTPV potrà inoltre decidere la squalifica del tesserato per una o più partite, su proposta della CCU.

Art. 18 Protesti

1. I protesti devono essere annunciati dal capitano al primo arbitro verbalmente al momento del fatto ed essere confermati al termine della partita al primo arbitro che lo farà menzionare a referto, pena l'annullamento dello stesso.
2. Il protesto va trasmesso entro 2 giorni alla CCU (c/o Mauro Ehrismann, Via A. Nessi 26a, 6600 Locarno) per lettera raccomandata, in due copie. Il termine inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della partita e se il termine di 2 giorni scade di sabato o domenica o in giorno festivo riconosciuto nel Cantone scade nel giorno feriale successivo.
3. Il protesto è valido solo se motivato e corredato dai mezzi di prova e se è avvenuto il versamento sul conto della FRTPV di una cauzione di Fr. 100.- entro il termine di protesto.

4. Il protesto non è ammissibile se la squadra che lo formula non ha volontariamente portato a termine l'incontro.
5. La competenza a decidere spetta alla CCU, con facoltà di ricorso al Comitato della FRTPV.

Art. 19 Omologazione dei risultati

1. Il risultato è considerato definitivo solo se omologato dalla CCU, contro la cui decisione è possibile interporre ricorso al Comitato della FRTPV.

Art. 20 Ricorsi

1. Contro qualsiasi decisione di una Commissione della FRTPV è dato ricorso al Comitato della FRTPV entro cinque giorni dalla ricezione della decisione, **per lettera raccomandata**.
2. Il termine inizia a decorrere il giorno successivo a quello della ricezione della decisione e, se scade di sabato, domenica o altro giorno festivo riconosciuto nel Cantone, scade il giorno feriale successivo.
3. Il ricorso è valido solo se inviato in duplice copia, motivato e con i relativi mezzi di prova e se è stata pagata una cauzione di Fr. 200.- entro il termine di ricorso.

Art. 21 Disposizioni suppletorie

Per tutto quanto non previsto in questo Regolamento, fanno stato le disposizioni emanate da Swiss Volley.

Il Presidente (firmato all'originale)

Locarno, 22 settembre 2019